

Dott. Francesco Ferri de Lazara  
Dott. Enrico Grigolin  
Avv. Filippo Lo Presti

Avv. Vincenza Valeria Cicero

Avv. Erika Cacciatore  
*of counsel*

Dott. Tommaso Gazzea  
Dott.ssa Hillary Romanato  
Avv. Silvia Segato  
Avv. Silvia Mazzaro  
Dott.ssa Francesca Sturba  
Avv. Monica Fiammetta Grazian  
Avv. Giulia Bassanini  
Rag. Monica Massironi

Padova, 10 settembre 2021  
Spett.li  
Sig.ri Clienti

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 09/2021

## ESTESA LA FATTURA ELETTRONICA ALLE OPERAZIONI CON SAN MARINO

- Art. 12, D.L. n. 34/2019
- D.M. 21.06.2021
- Provvedimento Agenzia Entrate 05.08.2021

*Recentemente il MEF ha “aggiornato” la disciplina delle operazioni effettuate tra l’Italia e la Repubblica di San Marino alla luce dell’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di beni poste in essere tra i due Stati.*

*In particolare:*

*– dall’1.10.2021 fino al 30.6.2022 gli operatori, in via transitoria, possono scegliere di emettere e ricevere le fatture in formato elettronico o in formato cartaceo;*


*– dall’1.7.2022 scatta l’obbligo di emettere e ricevere le fatture in formato elettronico.*

*Le fatture elettroniche transitano dal Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate.*

*In particolare, ricordiamo che:*

*– le cessioni di beni a San Marino sono considerate non imponibili;*

*– per gli acquisti di beni da San Marino (come previsto attualmente) il cedente può emettere la fattura con / senza IVA.*



## CESSIONI DI BENI A SAN MARINO

Per le cessioni di beni tra Italia e San Marino, la fattura, nonché la (eventuale) nota di variazione, va emessa in formato elettronico tramite SdI.

Le fatture emesse in formato elettronico dai soggetti passivi residenti, stabiliti / identificati in Italia, nei confronti di operatori sammarinesi che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione (da riportare in fattura), accompagnate da ddt / altro documento idoneo, sono trasmesse da SdI all'Ufficio Tributario di San Marino. Quest'ultimo, una volta verificato l'assolvimento dell'imposta sull'importazione:

- convalida la regolarità della fattura;
- comunica l'esito del controllo alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.

La non imponibilità ex artt. 8 e 9, DPR n. 633/72 è subordinata al fatto che l'Ufficio Tributario di San Marino convalidi la regolarità della fattura.

Nel citato Provvedimento 5.8.2021 l'Agenzia precisa che tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche, oltre ai dati fiscali della fattura elettronica emessa, il cedente italiano visualizza la fattura elettronica inviata a San Marino, con il relativo esito dei controlli effettuati dall'Ufficio Tributario di San Marino.

Se nei 4 mesi successivi all'emissione della fattura, l'Ufficio Tributario non convalida la regolarità (esito negativo), la cessione va assoggettata ad IVA e il cedente italiano, nei 30 giorni successivi, deve emettere nota di variazione ex art. 26, comma 1, DPR n. 633/72, senza sanzioni e interessi.



## **EMISSIONE FATTURA CARTACEA**

---

I cedenti italiani, non obbligati all'emissione della fattura elettronica, possono emettere la fattura in formato cartaceo. In tal caso la fattura va emessa in 3 esemplari, due dei quali sono consegnati all'acquirente.

La non imponibilità ex artt. 8 e 9, DPR n. 633/72 è subordinata al fatto che il cedente sia in possesso di un esemplare della fattura restituita dall'acquirente sammarinese vidimata con l'indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura "Rep. di San Marino - Uff. tributario".

L'operatore italiano qualora non riceva dall'acquirente entro 4 mesi dall'emissione della fattura il predetto esemplare della fattura cartacea vidimata dall'Ufficio Tributario di San Marino, dovrà inviare un'apposita comunicazione all'Ufficio Tributario e, per conoscenza, anche alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino. Se entro 30 giorni, non ha ricevuto l'esemplare della fattura vidimata dovrà emettere nota di variazione ex art. 26, comma 1, DPR n. 633/72, senza sanzioni e interessi.

Ai sensi dell'art. 17 del Decreto in esame l'Ufficio Tributario di San Marino, in relazione a ciascun operatore sammarinese, acquisisce a livello informatico i seguenti dati, relativi alle fatture di vendita emesse in formato cartaceo dagli operatori italiani presentate per il pagamento dell'imposta sammarinese:

- partita IVA e dati anagrafici del cedente;
- numero, data e imponibile della fattura.

Lo stesso Ufficio, entro il 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre, trasmette all'Amministrazione finanziaria italiana i dati sopra specificati, unitamente al numero ed ai dati identificativi degli operatori sammarinesi acquirenti.

Le predette informazioni sono riassunte e trascritte in elenchi riepilogativi.

## **CESSIONE DI BENI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI PRIVATI**

---

Le cessioni di beni nei confronti di soggetti privati sammarinesi, ad eccezione:

- delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
- delle vendite a distanza;

sono da assoggettare ad IVA in Italia con applicazione dell'aliquota ivi prevista.

## **ACQUISTI DI BENI DA SAN MARINO**

Il Decreto in esame disciplina gli adempimenti a carico degli operatori, distinguendo a seconda che la fattura emessa dal cedente sammarinese sia elettronica o cartacea e preveda l'addebito o meno dell'IVA.

## **FATTURA DA SAN MARINO CON ADDEBITO DELL'IVA**

---

Le fatture elettroniche emesse dagli operatori sammarinesi muniti del numero di identificazione, per le cessioni di beni spediti / trasportati in Italia accompagnate da ddt / altro documento idoneo, sono trasmesse dall'Ufficio Tributario di San Marino a Sdl, il quale le recapita all'acquirente italiano.

Quest'ultimo può visualizzare, tramite lo specifico servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, le fatture elettroniche ricevute.

In caso di emissione di fattura elettronica con addebito dell'IVA, l'imposta è versata dall'operatore sammarinese all'Ufficio Tributario, il quale entro 15 giorni riversa le somme alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino e trasmette alla medesima gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

La Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino, entro 15 giorni controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all'Ufficio Tributario di San Marino.

In caso di:

- versamento carente, l'Ufficio Tributario provvede alla relativa integrazione;
- versamento eccedente l'imposta dovuta, la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino restituisce all'Ufficio Tributario le somme non dovute.

L'esito positivo del controllo da parte della Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino è reso noto:

- all'Ufficio Tributario di San Marino;
- all'acquirente, che da tale momento può detrarre l'IVA.

L'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 5.8.2021 specifica che, tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche, per gli acquisti di beni da San Marino con addebito dell'IVA, oltre ai dati fiscali della fattura elettronica ricevuta, l'acquirente italiano visualizza i dati della fattura elettronica inviata dall'operatore sammarinese e l'esito dei controlli effettuati dalla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino, al fine di poter procedere alla detrazione dell'IVA.

### **Emissione fattura cartacea**

In caso di emissione di fattura cartacea da parte del cedente sammarinese con addebito dell'IVA, quest'ultimo:

- emette la fattura in 3 esemplari, indicando il proprio numero di identificazione e la partita IVA dell'acquirente italiano;
- presenta all'Ufficio Tributario di San Marino le fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in 3 esemplari, consegnando la somma corrispondente all'IVA dovuta;
- trasmette all'acquirente italiano la fattura originale restituita e vidimata con datario e timbrata con impronta a secco dall'Ufficio Tributario di San Marino.

L'Ufficio Tributario di San Marino che riceve i predetti documenti:

- acquisisce i dati relativi alle singole fatture e presenta gli elenchi riepilogativi;
- entro 15 giorni riversa le somme ricevute alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino e trasmette alla medesima i 3 esemplari delle fatture ricevute e le 3 copie dei relativi elenchi compilati dal cedente sammarinese.

La Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti:

- controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi e comunica l'esito all'Ufficio Tributario di San Marino;
- restituisce all'Ufficio Tributario di San Marino l'originale e:

– 1 esemplare delle fatture;  
– 2 esemplari dei relativi elenchi;  
– 1 copia della distinta di trasmissione con il timbro a secco / a calendario e la firma del titolare / funzionario delegato;

- trattiene una copia delle fatture, quale titolo dell'avvenuta riscossione del tributo.

In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino chiede all'Ufficio Tributario di procedere ai necessari adeguamenti.

In caso di:

- versamenti carenti, l'Ufficio Tributario provvede alla relativa integrazione;
- versamenti eccedenti l'imposta dovuta, la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino restituisce all'Ufficio Tributario le somme non dovute.


La fattura ricevuta dall'acquirente italiano va annotata nel registro degli acquisti operando la detrazione dell'IVA in base alle consuete regole del DPR n. 633/72.

### **FATTURA DA SAN MARINO SENZA ADDEBITO DELL'IVA**

---

Il cedente sammarinese può emettere fattura elettronica senza indicazione dell'IVA dovuta. L'acquirente italiano, al quale la fattura è stata recapitata tramite SdI, deve assolvere l'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con

le modalità previste per l'integrazione delle fatture elettroniche (è verosimile che l'Agenzia delle Entrate preveda uno specifico "Tipo documento" da utilizzare per l'integrazione elettronica). L'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 5.8.2021, specifica che, tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche è possibile visualizzare l'esito positivo dei controlli effettuati dalla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.



## **EMMISSIONE FATTURA CARTACEA**

---

In caso di emissione di fattura cartacea da parte del cedente sammarinese senza addebito dell'IVA, quest'ultimo deve:

- emettere la fattura in 2 esemplari, indicando il proprio numero identificativo e la partita IVA
- dell'acquirente italiano;
- presentare all'Ufficio Tributario di San Marino le 2 fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in 2 copie;
- trasmettere all'acquirente uno dei 2 esemplari della fattura restituiti dall'Ufficio Tributario
- con il timbro a secco circolare.

L'acquirente italiano deve assolvere l'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, indicando l'ammontare dell'IVA sull'esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese e procedere con l'applicazione del reverse charge.

In caso di mancata / irregolare ricezione della fattura, l'acquirente italiano provvede all'emissione / regolarizzazione della stessa nei termini di cui all'art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. n. 471/97 (ossia, 4 mesi + 30 giorni dalla mancata / irregolare emissione della fattura da parte del cedente sammarinese).

Ai sensi dell'art. 18 del Decreto in esame l'Ufficio Tributario di San Marino, entro il 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre, trasmette all'Amministrazione finanziaria italiana le seguenti informazioni in relazione alle fatture emesse in formato cartaceo relative alle cessioni di beni effettuate dagli operatori sammarinesi nei confronti di quelli italiani:

- numero e dati identificativi degli operatori economici sammarinesi;
- numero, data ed imponibile della fattura di vendita;
- partita IVA e dati identificativi degli acquirenti italiani.

Le predette informazioni sono riassunte e trascritte in elenchi riepilogativi.

## **ACQUISTI DI BENI DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI**

---

Gli acquisti di beni da parte di soggetti privati italiani, ad eccezione:

- delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
- delle vendite a distanza;

sono assoggettate ad IVA a San Marino.


## PRESTAZIONI DI SERVIZI

Per le prestazioni di servizi, rese nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione, come disposto dall'art. 20 del Decreto in esame e confermato dall'Agenzia delle Entrate nel citato Provvedimento 5.8.2021, la fattura di cui all'art. 21, comma 6-bis, lett. b), DPR n. 633/72, può essere emessa in formato elettronico tramite SdI, che la trasmette all'Ufficio Tributario di San Marino per il successivo inoltro al committente.

## CODICE DESTINATARIO PER LE FATTURE ELETTRONICHE

Alla luce dell'estensione dell'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino, recentemente è stato istituito il codice destinatario **2R4GTO8** utilizzabile dai fornitori italiani nelle fatture emesse nei confronti dei clienti sammarinesi.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione porgiamo i migliori saluti.



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'G. CA', with a long horizontal flourish extending to the right.